

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	793	Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore (<i>Approvato dal Senato</i>)	817
Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE ⁷	817, 819
Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (2821);		CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	817
STORTI ed altri: Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (711);		MINIO	823
LORETI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1051);		SCRICCIOLO	823
FOA ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1185) .	794	TROMBETTA	819
PRESIDENTE	794, 795, 796, 800, 801, 802, 806, 812, 815, 816, 817	VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	823
ANGELINO PAOLO	809	Votazione segreta:	
GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> .	799, 801, 804, 806, 808, 810, 814, 816, 817	PRESIDENTE	824
LAFORGIA	811		
LORETI, <i>Relatore</i>	794, 795, 796, 799, 801, 802, 804, 806, 808, 812, 815, 816, 817	<hr style="border: 1px solid black;"/>	
MINIO	799, 808	La seduta comincia alle 10,10.	
NANNUZZI	801, 804, 806, 808, 809, 814, 815, 816	VIZZINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta del 27 aprile.	
RAFFAELLI	808, 810, 811	(<i>È approvato</i>).	
RUSSO VINCENZO	811	Inversione dell'ordine del giorno.	
SCRICCIOLO	808, 816	PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito i provvedimenti relativi al Poligrafico. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito).	
TROMBETTA	806, 809	(<i>Così rimane stabilito</i>).	
VIZZINI	799		
ZUGNO	799, 801, 809, 814, 815, 816		

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (2821); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (711); Loreti ed altri Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1051); Foa ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »; il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti, Scalia, Borghi, Girardin, Colombo Vittorino: « Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »; il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Loreti, Palleschi e Venturini: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »; il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foa, Nannuzzi, Magno: « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

L'onorevole Loreti ha facoltà di riferire sulle conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto nominato per l'esame di questi provvedimenti.

LORETI, *Relatore*. Prima di render conto dell'operato del Comitato ristretto, ritengo sia opportuno accennare alla situazione attuale dell'Istituto poligrafico dello Stato. La legge che lo disciplina è quella del 6 dicembre 1928, n. 2744; il decreto-legge 26 settembre 1947, n. 1105, e il decreto-legge 22 dicembre 1947, n. 1575, non furono ratificati nella seduta del 24 settembre 1954 dalla Camera dei deputati.

La Commissione speciale che esaminò questi decreti legislativi elaborò un proprio testo che fu presentato il 3 dicembre 1955 alla Camera e fu approvato nel 1956, senza poter essere esaminato dal Senato per il suo anticipato scioglimento. Successivamente il Governo presentò un disegno di legge, il 21 luglio 1961, che fu approvato dalla nostra Commissione riunitasi in sede legislativa il 16 gennaio 1962. Anche questa volta, tuttavia, il provvedimento non poté essere esaminato dal Senato per la sopravvenuta chiusura della legislatura.

Dall'agosto 1956, all'Istituto poligrafico dello Stato vige una gestione commissariale istituita con l'intendimento di procedere alla radicale trasformazione dell'Istituto, che attualmente è allocato in vecchi immobili e

spesso con strutture interne pericolanti. Vi sono locali a piazza Verdi, a piazza Gino Capponi, vi è la cartiera di Foggia e la cartiera Nomentana.

Le condizioni dei macchinari dell'Istituto poligrafico dello Stato, inoltre, non sono soddisfacenti. Quindi sorge l'esigenza obiettiva di dare una diversa strutturazione al Poligrafico dello Stato non solo dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, ma anche in materia di immobili e di attrezzature. Su tale problema numerose sono le proposte alternative: vi è la proposta di costruire un unico edificio in un'altra area, e da ciò deriverebbe una spesa di circa 15 miliardi; oppure si potrebbe ristrutturare, come sembra più conveniente, lo edificio in piazza Verdi e l'edificio in piazza Capponi, e costruire un nuovo fabbricato alla cartiera Nomentana. Questa seconda soluzione comporterebbe una spesa di 7 miliardi. È ovvio che l'Istituto poligrafico dello Stato dovrà reperire i mezzi per soddisfare queste esigenze relative al rinnovamento degli immobili e alla trasformazione dei macchinari. Circa le nuove macchine da acquistare la spesa è prevista in circa 2 miliardi di lire. L'Istituto poligrafico dello Stato, com'è noto, è uno dei più grandi d'Europa sotto il profilo produttivo. Inoltre attualmente, al 30 giugno 1965, il personale del Poligrafico ammonta a 5.363 unità.

Come gli onorevoli colleghi sanno, l'Istituto del poligrafico provvede alla fabbricazione delle carte valori e similari, alla stampa della *Gazzetta ufficiale*, alla stampa dei francobolli, alla produzione della carta e della cellulosa, alla fornitura della carta e degli stampati all'amministrazione dello Stato, stampa inoltre opere di particolare valore artistico e culturale.

Da tutte queste esigenze appare evidente la necessità di dare un nuovo ordinamento all'Istituto poligrafico dello Stato. Tale finalità si propongono il disegno di legge e le proposte di legge al nostro esame. Gli obiettivi fondamentali consistono nel configurare l'Istituto poligrafico dello Stato con personalità giuridica pubblica e autonoma, con una struttura snella e democratica aderente alle caratteristiche proprie delle aziende industriali, nel precisare nella legge i compiti del Poligrafico, nel precisare i profili degli organi democratici e tutti i livelli, dal Consiglio di amministrazione al Comitato esecutivo, rendendo possibile la partecipazione a questi organi delle rappresentanze sindacali.

Il disegno di legge prevede, inoltre, la possibilità di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previ-

denza presso il Ministero del tesoro, per la costruzione di nuovi locali e l'ammodernamento dei macchinari esistenti. L'importo relativo non è stato ancora precisato; lo sarà in seguito, in relazione alle esigenze che si prospetteranno ed ai piani che, al riguardo, predisporrà il Consiglio d'amministrazione.

È previsto, poi, un fondo di dotazione e si affronta, quindi, una questione che ha lungamente travagliato la vita dell'Istituto poligrafico: mi riferisco alla situazione del personale assunto posteriormente al 1955, personale che non ha, a tutt'oggi, lo stesso trattamento economico di quello assunto in precedenza. Con norme specifiche si provvede ad equiparare, appunto per quanto concerne il trattamento economico, detto personale a quello in forza all'Istituto a tutto il 1955, realizzando tale operazione entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

Si prevede, infine, l'emanazione di un regolamento del personale e di un regolamento di servizio.

Detti obiettivi si intendono conseguire d'accordo con il personale; tant'è che nel provvedimento è specificamente detto che dovranno essere sentite le organizzazioni sindacali.

Il Comitato ristretto ha preso in esame, quale testo base, il disegno di legge governativo. Per altro, lo stesso ha incaricato il Relatore di prospettare alla Commissione l'opportunità di portare, a detto testo governativo, alcune modifiche che rispondono, appunto, ai criteri ed agli obiettivi prima specificati.

Raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento, così come degli emendamenti che illustrerò in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Il Relatore Loreti propone alla Commissione di assumere come testo base per la discussione degli articoli, il disegno di legge n. 2821.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro che impartisce direttive sull'indirizzo generale della gestione.

Il Comitato ristretto propone di sostituire la parola « Ministero » con la parola « Ministro » e di sopprimere le parole « che impartisce direttive sull'indirizzo generale della gestione ».

LORETI, Relatore. Il Comitato ristretto ha ritenuto sia sufficiente la vigilanza del Ministro del tesoro, senza l'esplicitazione di particolari direttive che complicherebbero la situazione. D'altra parte, questa è aspirazione non solo del personale dell'Istituto ma anche della nostra Commissione, che ebbe ad esprimersi in questo senso in occasione dell'approvazione, nel corso della terza legislatura, del testo governativo che ho sopra ricordato.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha proposto all'articolo 1 il seguente emendamento:

Sostituire la parola « Ministero » con la parola « Ministro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ha altresì proposto di sopprimere le parole « che impartisce direttive sull'indirizzo generale della gestione ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni adottate, così formulato:

ART. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il tesoro.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della *Gazzetta ufficiale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica* — salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse — nonché alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolta e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la Giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attività all'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, in materia grafica.

Il Comitato ristretto propone, al primo comma di aggiungere, dopo le parole « e la fornitura » le parole « della carta ».

LORETI, *Relatore*. Trattasi di specificazione opportuna, anche se non strettamente necessaria, dal momento che l'Istituto poligrafico dello Stato fornisce già la carta.

PRESIDENTE. Da parte del Comitato ristretto è stato proposto, al primo comma dell'articolo 2, il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole « e la fornitura » inserire le parole « della carta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 2.

(È approvato).

L'articolo 2, a seguito della modificazione apportata, risulta così formulato:

ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della *Gazzetta ufficiale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica* — salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse — nonché alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolta e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la Giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attività all'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, in materia grafica.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

In caso di sovraccarico di commesse o per ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità, a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta ufficiale*, alla *Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica* e alla stampa delle carte-valori.

Il Comitato ristretto propone di sostituire le parole « in caso di sovraccarico di commesse o per ragioni tecniche » con le parole « in casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche ».

LORETI, *Relatore*. Il Comitato ha ritenuto opportuno, specificare la situazione di caso eccezionale, così da potere senz'altro, in presenza di tali condizioni, ricorrere a commesse esterne.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto propone, all'articolo 3, il seguente emendamento:

Sostituire le parole « in caso di sovraccarico di commesse o per ragioni tecniche » con le parole « in casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 3.

(È approvato).

A seguito della modificazione apportata, l'articolo 3 risulta così formulato:

ART. 3.

In casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità, a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta ufficiale*, alla *Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica* e alla stampa delle carte-valori.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, al quale non risultano presentati emendamenti:

ART. 4.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.

Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del Tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca commessi all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Nulla è, altresì, innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce annualmente il fabbisogno delle varie amministrazioni statali, previo esame dei preventivi delle loro totali necessità di carattere ordinario, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.

Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è

dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e consegne dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Da parte del Comitato ristretto si propone al primo comma, il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno delle varie amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Sempre da parte del Comitato ristretto si propone, all'ultimo comma dell'articolo 5, il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole « dell'Istituto Poligrafico dello Stato ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

L'articolo 5, a seguito delle modificazioni adottate, risulta così formulato:

ART. 5.

Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e, tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno delle varie Amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.

Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e consegne.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 6, 7, 8 e 9, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

Le somme stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere ordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato sono versate, a titolo di anticipazione, all'Istituto medesimo in quattro rate trimestrali.

In relazione alla effettiva entità delle forniture, e sulla base degli appositi rendiconti presentati al Provveditorato generale, vengono effettuate le operazioni di conguaglio.

Ai rendiconti debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate con l'indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'eccedenza all'entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 7.

Le somme stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere straordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato, sono versate per intero all'Istituto medesimo a titolo di anticipazione.

Le operazioni di conguaglio vengono effettuate secondo le norme del precedente articolo.

(È approvato).

ART. 8.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei revisori.

(È approvato).

ART. 9.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:

a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

b) un funzionario della Direzione generale del Tesoro;

c) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

h) tre membri particolarmente competenti in materie grafiche, cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscano in proprio aziende interessate a tali materie;

i) tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal Ministro per il tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare a consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro.

Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

I funzionari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Del Consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale

dello Stato che in caso di impedimento è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il Consiglio è integrato a titolo consultivo dal capo del Servizio ispettorato carte valori del Provveditorato generale dello Stato.

Il Comitato ristretto ha proposto di sopprimere (alla lettera *h*) le parole « aziende interessate a tali materie » con le parole « né siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie ».

Propone inoltre di sopprimere il quarto comma.

VIZZINI. Vorrei preannunciare un emendamento alla lettera *i*), nel senso di sostituire alle parole « un operaio grafico e uno cartario » le parole « due operai scelti fra le varie categorie ».

Secondo la dizione dell'articolo 10, accadrà praticamente che una organizzazione sindacale finirà per avere un rappresentante degli impiegati, un'altra organizzazione sindacale avrà un rappresentante operaio grafico e un'altra organizzazione avrà un operaio cartario come rappresentante.

Praticamente noi vogliamo demandare all'organizzazione sindacale la possibilità di nominare il rappresentante che sia più idoneo e più capace. Non capisco perché si debba operare la divisione tra operaio grafico e operaio cartario!

Dovrà spettare al sindacato indicare quella persona che possa rappresentare più idoneamente e più completamente tutta la categoria iscritta al sindacato.

LORETI, *Relatore*. Io sarei d'avviso di lasciare la dizione del testo governativo, dizione sulla quale le varie organizzazioni sindacali si sono dichiarate d'accordo. D'altra parte, vorrei far notare all'onorevole Vizzini che non sembra a me che l'essere rappresentate da un operaio grafico piuttosto che un un cartario, o viceversa, cambi, per dette organizzazioni sindacali, la sostanza del loro intervento e della loro presenza. Presenza ed intervento che vanno in direzione di una difesa degli interessi generali, non solo del personale, ma dell'Istituto nel suo complesso.

ZUGNO. A mio avviso, la preoccupazione dell'onorevole Vizzini non ha ragione di essere. Per altro, l'emendamento dallo stesso proposto urterebbe con il principio che ha portato le rappresentanze di cui trattasi nel Consiglio d'amministrazione.

In sostanza, cioè, il Consiglio d'amministrazione deve poter avere rappresentate, nel

suo seno, le varie categorie esistenti nell'Istituto. Il procedimento per terne assicura questo.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'avviso che la dizione debba essere lasciata così com'è nel testo originario. Il tutto, non soltanto per i motivi esposti dall'onorevole Loreti e dall'onorevole Zugno, ma anche perché ritiene che ove i grandi settori dell'Istituto, così come è ormai tradizione, non dovessero avere la loro rappresentanza, la cosa non verrebbe certamente ben accolta, nell'ambito degli stessi lavoratori.

VIZZINI. In via subordinata, il mio emendamento potrebbe essere, allora così formulato: « ...due operai scelti tra le categorie esistenti al Poligrafico... ».

La dizione di cui al testo governativo sembra a me mortificante per le categorie nella stessa non indicate. Accetto la obiezione che la rappresentanza deve essere la più vasta possibile; ma allora occorre andare fino in fondo e dire che tutte le categorie debbono essere rappresentate. Perché, per esempio, escludere il settore del cartone?

ZUGNO. Non sono cartari gli operai addetti a tale settore?

VIZZINI. No, trattasi di altra categoria.

Potrebbe accadere, ad esempio, che alla U.I.L. venisse assegnato un operaio cartario, mentre detta organizzazione può risultare scarsamente rappresentativa di tale categoria.

MINIO. Circa l'emendamento ora illustrato, devo dire che ne riconosco il fondamento. Tuttavia ho l'impressione che al punto in cui siamo giunti convenga lasciare le cose come sono, in quanto dobbiamo tener presente che all'Istituto poligrafico dello Stato, come accade in tutti i grandi complessi industriali, vi sono tre grandi organizzazioni sindacali, nessuna delle quali vuole essere esclusa. Poiché mi sembra che su questo problema gli stessi sindacati abbiano trovato un punto di convergenza, ritengo sia opportuno non introdurre modifiche, che probabilmente provocherebbero contrasti tra gli stessi organismi sindacali.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il meccanismo è studiato in modo da dare la possibilità al Ministro per il tesoro di affidare la rappresentanza alle organizzazioni sindacali.

LORETI, *Relatore*. Circa questo punto, informo la Commissione che le tre principali organizzazioni sindacali hanno inviato un testo in cui si proponevano alcune modifiche al disegno di legge, ma in relazione alla questione sollevata dall'onorevole Vizzini il testo

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

che noi proponiamo corrisponde pienamente alle proposte dei sindacati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto sostitutivo al primo comma alla lettera *h*) delle parole « aziende interessate a tali marterie » con le parole « né siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Vizzini, tendente a sostituire alla lettera *i*) alle parole « un operaio grafico e uno cartario » le parole « due operai scelti tra le varie categorie ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo.

(Sono approvati).

Il Comitato ristretto ha presentato al quarto comma, un emendamento soppressivo: pongo in votazione il mantenimento del comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 5.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 10 risulta così formulato:

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:

- a*) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- b*) un funzionario della Direzione generale del Tesoro;
- c*) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;
- d*) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- e*) un funzionario del Ministero delle finanze;
- f*) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;
- g*) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- h*) tre membri particolarmente competenti in materie grafiche, cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscano né siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie;

z) tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal Ministro per il tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro per il tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro per il tesoro.

Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

I funzionari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Del Consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che in caso di impedimento è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il Consiglio è integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente dell'Istituto, dei consiglieri, rappresentanti, rispettivamente, la Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del Tesoro, il Ministero dell'industria e del commercio e di un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione tra quelli di cui alla lettera *h*) del precedente articolo 10.

Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano a titolo consultivo, i rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Del Comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il Comitato esecutivo è integrato a titolo consultivo del capo del Servizio ispet-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

torato carte valori del Provveditorato generale dello Stato.

Il relatore propone di sostituire il primo comma con il seguente, secondo la modifica suggerita dal Comitato ristretto:

« Il Comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Istituto dai consiglieri rappresentanti la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, il Ministero dell'industria e del commercio e da due consiglieri da scegliersi dal Consiglio di amministrazione secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera *h*) e uno fra quelli di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 10 ».

Inoltre il Relatore propone al secondo comma dopo le parole « a titolo consultivo » di inserire le parole « i restanti ».

Propone ancora di sopprimere il terzo comma.

NANNUZZI. Desidero ricordare che dopo una lunghissima discussione in sede di Comitato ristretto, dopo che il Governo respinse una soluzione per la quale i rappresentanti del personale si alternavano per un terzo del mandato del comitato esecutivo, noi rimanemmo d'accordo che questo testo sarebbe stato accompagnato da un ordine del giorno presentato dal Relatore, in cui si sarebbe dovuto specificare che nel regolamento del personale andava inserita la norma per la quale si assicurasse l'alternanza nell'esecutivo dei membri del personale, appartenenti ai diversi sindacati, per ogni quadriennio.

Vorrei ora sapere se la maggioranza intende mantenere questo impegno e se il Governo è disposto a dichiarare, in modo che risulti a verbale, che il regolamento di futura emanazione conterrà questa norma.

LORETI, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Nannuzzi è esatta. In Comitato ristretto avevamo concordato di presentare un ordine del giorno in questo senso, ma sarebbe sufficiente anche una dichiarazione del Governo, che risulti a verbale, che il consiglio di amministrazione nel redigere il regolamento prevederà una norma per cui il rappresentante del personale sarà nominato a rotazione tra le varie organizzazioni sindacali ogni quadriennio.

ZUGNO. Sono d'accordo circa l'opportunità, da me fatta presente in Comitato ristretto, di introdurre nel regolamento di futura emanazione la norma poc'anzi ricordata dall'onorevole Nannuzzi.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta degli onorevoli Nannuzzi, Loreti e Zugno, dichiarando di accettare il suggerimento della Commissione.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento, proposto dal Comitato ristretto, sostitutivo del primo comma.

« Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'istituto dai Consiglieri rappresentanti la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, il Ministero dell'industria e commercio e da due Consiglieri da scegliersi dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera *h*) e uno fra quelli di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 10 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento proposto dal comitato ristretto:

Al secondo comma dopo le parole « a titolo consultivo » inserire le parole « i restanti ».

(È approvato).

Il comitato ristretto propone di sopprimere il terzo comma.

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 11.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni adottate lo articolo 11 risulta così formulato:

ART. 11.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'Istituto, dai consiglieri rappresentanti la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, il Ministero dell'industria e commercio e da due consiglieri da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera *h*) e uno fra quelli di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 10.

Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, i restanti rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

Del Comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il Comitato esecutivo è integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti. Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Gli altri membri, di cui almeno due appartenenti al Provveditorato generale dello Stato, sono scelti tra i funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione del Ministero del tesoro e uno scelto tra il personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il Comitato ristretto propone che sia sostituito l'ultimo periodo del secondo comma di detto articolo, con il seguente:

« Due membri, uno effettivo e uno supplente, sono scelti tra i funzionari in servizio al provveditorato generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; gli altri due membri, uno effettivo e uno supplente, provvisti dei requisiti indicati dal regolamento, sono scelti, su terne appositamente indicate dai sindacati tra il personale dell'Istituto ».

LORETI. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione del regolamento il comitato ristretto ha proposto una norma transitoria che si collocherà dopo l'articolo 24 intesa a rendere possibile, nelle more del regolamento, la rappresentanza del personale negli organi dell'Istituto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 12.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento proposto dal Comitato ristretto, del quale ho già dato lettura e che, tende a sostituire l'ultima parte del comma dalle parole « Gli altri membri... » con le seguenti:

« Due membri, uno effettivo e uno supplente, sono scelti tra i funzionari in servizio al Provveditorato generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; gli altri due membri, uno effettivo e uno supplente, provvisti dei requisiti indicati dal regolamento, sono scelti, su terne appositamente indicate dai sindacati, tra il personale dell'Istituto.

(È approvato).

A seguito della modifica adottata l'articolo 12 risulta così formulato:

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti. Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Due membri, uno effettivo e uno supplente, sono scelti tra i funzionari in servizio al Provveditorato generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; gli altri due membri, uno effettivo ed uno supplente, provvisti dei requisiti indicati dal regolamento, sono scelti, su terne appositamente indicate dai sindacati, tra il personale dell'Istituto.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) impartisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi;

c) assegna e trasferisce il personale dirigente;

d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

e) entro lo stesso limite autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 e ne fissa le condizioni;

f) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo complessivo non superiore a lire 5.000.000;

g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano del Comitato esecutivo.

Da parte del Comitato ristretto è stato proposto il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c) aggiungere in fine le parole: « sentito il direttore generale ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo con le modifiche proposte dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 13.

(È approvato).

A seguito della modificazione adottata, lo articolo 13 risulta così formulato:

ART. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) impartisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi;

c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;

d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;

e) entro lo stesso limite autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 e ne fissa le condizioni;

f) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo complessivo non superiore a lire 5.000.000;

g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano del Comitato esecutivo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il programma annuale di attività;

b) delibera il bilancio consuntivo;

c) delibera il regolamento di servizio degli uffici, dell'officina carte valori e delle altre officine e stabilimenti ed il regolamento del personale;

d) delibera l'assunzione, la nomina e la promozione del personale dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

e) autorizza le spese di importo superiore ai 50 milioni;

f) autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di importo superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

g) autorizza l'acquisto e l'alienazione e le permuta di beni immobili, l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche o di privilegi sui beni di proprietà;

h) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma del successivo articolo 22;

i) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 10 milioni di lire;

l) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo superiore a 15 milioni.

Le deliberazioni indicate alle lettere b), c), g) ed h) e la nomina del direttore dell'officina carte valori sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro.

L'approvazione del Ministro per il tesoro, del bilancio consuntivo, deve avvenire entro tre mesi dalla deliberazione di cui alla lettera b).

Al primo comma di tale articolo è stato presentato dal Comitato ristretto il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c) sopprimere le parole: « ed il regolamento del personale ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

Sempre al primo comma, da parte del Comitato ristretto, è stato proposto il seguente emendamento:

Al primo comma dopo la lettera c), inserire, salvo coordinamento, la seguente lettera:

c-bis) delibera il regolamento del personale sentite le organizzazioni sindacali.

NANNUZZI. Perché non « sentiti i sindacati » così come mi sembra fosse stato detto in sede di comitato ristretto?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. « Organizzazioni sindacali » è il termine tecnico.

NANNUZZI. Le due espressioni, per altro, potrebbero assumere significato diverso. Mi spiego: « sentire le organizzazioni sindacali » può voler dire sentirne due, tre, non necessariamente tutte, « sentire i sindacati » non dà, invece, luogo ad equivoci. Significa consultare tutti i sindacati.

LORETI, *Relatore*. La sostanza pare a me assolutamente identica. Comunque, se esiste la preoccupazione fatta presente dall'onorevole Nannuzzi, si può senz'altro mutare lo emendamento nel senso di dire « sentiti i sindacati ».

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io facevo unicamente una questione di forma. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento risulterebbe, dunque, così formulato:

Al primo comma dopo la lettera c), inserire, salvo coordinamento, la seguente lettera:

c-bis) delibera il regolamento sentiti i sindacati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 14.

(È approvato).

L'articolo 14, a seguito delle modificazioni adottate, risulta così formulato:

ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il programma annuale di attività;

b) delibera il bilancio consuntivo;

c) delibera il regolamento di servizio degli uffici, dell'officina carte valori e delle altre officine e stabilimenti;

d) delibera il regolamento del personale sentiti i sindacati;

e) delibera l'assunzione, la nomina e la promozione del personale dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

f) autorizza le spese di importo superiore ai 50 milioni;

g) autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di importo superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

h) autorizza l'acquisto e l'alienazione e le permuta di beni immobili, l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche o di privilegi sui beni di proprietà;

i) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma del successivo articolo 22;

l) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 10 milioni di lire;

m) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo superiore a 15 milioni.

Le deliberazioni indicate alle lettere b), c), h) ed i) e la nomina del direttore dell'officina carte-valori sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro.

L'approvazione da parte del Ministro per il tesoro, del bilancio consuntivo, deve avvenire entro tre mesi dalla deliberazione di cui alla lettera b).

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

Il Comitato esecutivo:

a) esprimere il proprio parere sul programma annuale di attività e sul bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

b) esprimere il proprio parere sul regolamento dei servizi e sul regolamento del personale dell'Istituto;

c) delibera l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro;

d) autorizza le spese d'importo non superiore ai 50 milioni;

e) autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di importo non superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

f) autorizza le azioni giudiziarie e transazioni quando la materia contestata non superi i 10 milioni di lire;

g) autorizza la stampa delle pubblicazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo non superiore ai 15 milioni;

h) adotta in caso di urgenza e salvo ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta esclusione di quelli indicati alle lettere a), b), c) e g) del precedente articolo 14.

Il Comitato ristretto propone al primo comma di detto articolo il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b) sostituire le parole « dei servizi » con le parole « di servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sempre al primo comma, il Comitato ristretto propone il seguente emendamento aggiuntivo:

Al primo comma, lettera c), aggiungere in fine le parole: « con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 15.

(È approvato).

A seguito delle modifiche adottate, l'articolo 15 risulta così formulato:

ART. 15.

Il Comitato esecutivo:

a) esprime il proprio parere sul programma annuale di attività e sul bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere sul regolamento di servizio e sul regolamento del personale dell'Istituto;

c) delibera l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

d) autorizza le spese d'importo non superiore ai 50 milioni;

e) autorizza le operazioni, previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2, di importo non superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

f) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata non superi i 10 milioni di lire;

g) autorizza la stampa delle pubblicazioni, di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2, di costo non superiore ai 15 milioni;

h) adotta in caso di urgenza e salvo ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta esclusione di quelli indicati alle lettere a), b), c) e h) del precedente articolo 14.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16, al quale non risultano presentati emendamenti:

ART. 16.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni in conformità degli articoli dal 2403 al 2407 del codice civile in quanto applicabili.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il direttore generale:

a) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;

b) dirige e coordina l'attività dei servizi dell'Istituto e predispone, col direttore del servizio contabilità e riscontro, il bilancio dell'esercizio;

c) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;

d) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;

e) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il Comitato ristretto ha presentato, al primo comma, il seguente emendamento: *sostituire il primo comma con il seguente:*

« Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro a seguito di

concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione al quale può partecipare il personale dell'Istituto ».

TROMBETTA. Non so se sia il caso di inserire, nell'emendamento sostitutivo del primo comma, ora proposto, un « anche », nel senso di dire: « ... può partecipare anche il personale dell'Istituto ». Così com'è l'espressione, infatti, sembra quasi voglia limitare al solo personale il concorso.

NANNUZZI. Trattandosi di pubblico concorso, è assolutamente ovvio che anche il personale possa parteciparvi. Pe cui, io toglierei addirittura il riferimento.

LORETI, *Relatore*. L'onorevole Nannuzzi ha perfettamente ragione: trattasi di concorso pubblico, al quale ovviamente può partecipare il personale. Siccome, però, sembra siano nati dubbi, preferirei che si specificasse nel senso detto, magari con l'aggiunta dell'« anche » suggerito dall'onorevole Trombetta.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha niente in contrario a che si dica: « può partecipare " anche " il personale... ».

NANNUZZI. Il Governo ha rinunciato alla questione della promozione?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, perché il tutto faceva sorgere una grossa questione, relativa alla possibilità o meno per il personale del Poligrafico di partecipare poi al concorso pubblico. Si è dunque ritenuto di non farne cenno.

PRESIDENTE. L'emendamento di cui ho dato lettura, modificato nel senso suggerito dall'onorevole Trombetta, è del seguente tenore:

« Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro a seguito di concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione al quale può partecipare anche il personale dell'Istituto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 17 è stato proposto, dal Comitato ristretto, il seguente emendamento:

Dopo le parole « il Direttore generale » inserire salvo coordinamento la seguente lettera:

« a) partecipa con voto consultivo alle sedue del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 17.

(È approvato).

L'articolo 17, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 17.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro a seguito di concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione al quale può partecipare il personale dell'Istituto.

Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

b) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;

c) dirige e coordina l'attività dei servizi dell'Istituto e predispone, col direttore del servizio contabilità e riscontro, il bilancio dell'esercizio;

d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;

e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;

f) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

La determinazione dei prezzi delle forniture è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, da una commissione costituita presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro e composta:

1) dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato, che la presiede;

2) dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato;

3) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

4) da uno dei membri previsti dalla lettera b) del precedente articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato ge-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

nerale dello Stato, designato dal Provveditore generale.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma dell'articolo.

(Sono approvati).

Da parte del Comitato ristretto si propone di sopprimere l'ultimo comma di detto articolo.

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

L'articolo 18, a seguito della soppressione dell'ultimo comma suggerita dal Comitato ristretto, risulta così formulato:

ART. 18.

La determinazione dei prezzi delle forniture è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, da una commissione costituita presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, e composta:

1) dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato, che la presiede;

2) dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato;

3) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

4) da uno dei membri previsti dalla lettera h) del precedente articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato designato dal Provveditore generale.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19, al quale non risultano presentati emendamenti:

ART. 19.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione ed a prestare all'Istituto stesso la consulenza legale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20, al quale non risultano presentati emendamenti:

ART. 20.

Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo.

Ai mutui di cui sopra sarà applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione.

Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato sulla base dei piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e di stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto sarà

tenuta presente dalla Commissione di cui all'articolo 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.

I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato all'Istituto mutuatario.

I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo articolo 22.

Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

NANNUZZI. Mi sembra che si fosse detto in sede di Comitato ristretto, di sostituire, al quinto comma, l'espressione « sarà tenuta presente » con « dovrà essere tenuta presente ».

LORETI, *Relatore*. Trovo che sia perfettamente indifferente mettere l'una o l'altra espressione.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la sostituzione proposta dall'onorevole Nannuzzi.

RAFFAELLI. Onorevole Presidente io desidero, con riferimento all'articolo 21, riallacciarmi ad una vecchia storia. Dico subito che sono assolutamente d'accordo che l'Istituto poligrafico dello Stato, mediante congrui finanziamenti, a basso costo ed a lungo termine, abbia la possibilità di ammodernare, trasformare, sviluppare le sue strutture, in quanto è un'importante azienda di Stato, che può svolgere grandi funzioni.

Dove, invece, esprimo qualche perplessità è in ordine al reperimento dei fondi necessari a tali operazioni. Nel provvedimento si parla di Cassa depositi e prestiti e di istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Evidentemente, in sostanza, si tratta poi soltanto della Cassa depositi e prestiti, in quanto è la sola a concedere mutui trentacinquennali.

Esiste una legge secondo la quale la Cassa depositi e prestiti è obbligata a concedere mutui ai comuni e alle province. Tuttavia in una recente ed importante sessione della Associazione nazionale dei comuni d'Italia si è rilevato come la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di rendere effettivamente operante questa legge.

In molte occasioni, abbiamo esaminato provvedimenti che scaricavano problemi di finanziamento sulle spalle della Cassa depositi e prestiti, a prescindere dalle condizioni in cui essa si trovava.

Desidero sottolineare che è un errore rivolgersi alla Cassa, quando lo Stato avrebbe potuto ricorrere a finanziamenti sotto altre forme. L'intervento della Cassa depositi e prestiti costituisce una scelta errata, un modo errato di impostare una politica di finanziamento in quanto peggiorerà le già catastrofiche situazioni della finanza locale.

MINIO. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Raffaelli. Desidero sottolineare che il ricorso alla Cassa depositi e prestiti ormai non costituisce più un'eccezione; ad essa ci rivolgiamo regolarmente quando ci troviamo di fronte a problemi di finanziamento. Evidentemente si ritiene che questa sia la strada più semplice per affrontare e per risolvere ogni problema finanziario, dimenticando la situazione in cui versa la Cassa depositi e prestiti, le condizioni dei comuni e le funzioni principali di questo istituto, che con il passar del tempo sono diventate secondarie.

I comuni si rivolgono talvolta con difficoltà ad altri enti perché il tasso di interesse è molto maggiore di quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e il periodo di ammortamento è di dieci anni nei confronti del periodo di 35 anni praticato dalla Cassa.

Noi non voteremo per questo contro il provvedimento in esame, ma desideriamo che il Governo non si abitui a scegliere questa strada facile, che, tuttavia, rende più pesante la situazione della Cassa depositi e prestiti e più gravose le condizioni degli enti locali del nostro Paese.

SCRICCIOLO. Desidero associarmi alle considerazioni espresse dagli onorevoli Raffaelli e Minio ed esprimere alla Commissione le mie perplessità in ordine al primo comma dell'articolo 21.

Conosciamo tutti la preoccupante situazione in cui si trova la finanza locale e conosciamo la situazione particolare della Cassa depositi e prestiti. Siamo di fronte ad una preoccupante inversione di tendenza, cui la Cassa depositi e prestiti è costretta: su circa 700 miliardi di disponibilità, 400 miliardi vanno a copertura dei disavanzi economici degli enti locali, mentre la somma residua viene destinata a investimenti. Negli anni passati il rapporto era il contrario di quello che ho denunciato. Se continuiamo ad attingere alla Cassa depositi e prestiti attraverso deroghe a precise norme di legge che regolano i criteri

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

di finanziamento della Cassa aggraviamo ulteriormente la situazione di questo ente erogatore. Quando si sostiene l'esigenza di non gravare sulla Cassa depositi e prestiti con deroghe in nome dei bisogni degli enti locali, non si prospetta alla Commissione un'esigenza di politica settoriale. Anzi con il provvedimento in esame siamo di fronte ad un caso opposto, ad una politica settoriale.

Perciò, io ritengo, per le forti perplessità e per le notevoli contrarietà verso il primo comma dell'articolo 21, di dover annunciare la mia astensione sul comma stesso.

ZUGNO. Concordo con l'impostazione generale di riservare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti ai compiti dell'istituto, ma vorrei che gli onorevoli colleghi di parte comunista e l'onorevole Scricciolo tenessero presente che l'Istituto poligrafico dello Stato ha necessità di contrarre mutui trentacinquennali con la Cassa per procedere al suo ammodernamento.

Occorre innanzitutto considerare la cifra relativamente modesta degli interventi della Cassa: si tratta di 8,12 o forse 15 miliardi distribuiti in un lasso di tempo assai notevole. Non vi è quindi la possibilità di indebolire eccessivamente la disponibilità della Cassa.

In secondo luogo non so se la legge fondamentale della Cassa depositi e prestiti vieti di intervenire anche nei confronti di un ente pubblico di tale natura.

Per cui ritengo che una giustificazione possa anche essere ricercata in direzione della stessa legge fondamentale della Cassa depositi e prestiti. La sostanza del problema resta per altro rappresentata dalla limitatezza delle esigenze dell'Istituto poligrafico, dal fatto che lo stesso, per sua natura e tipo di organizzazione, è normalmente in perdita. Ora, pretendere che un istituto di questo genere abbia a trovare finanziamenti presso banche ordinarie, è, a mio avviso, cosa veramente fuori da ogni realistica previsione. Mi pare, dunque, che si debba a lungo riflettere e, lontani da ogni speculazione politica, responsabilmente considerare la portata del provvedimento.

TROMBETTA. Anche noi condividiamo le preoccupazioni che sono state qui espresse circa la situazione della Cassa depositi e prestiti e circa lo stillicidio con il quale si procede, sul piano delle deroghe, nei confronti delle funzioni istituzionali alla stessa relative.

Io vorrei aggiungere che esiste anche un altro di problema, quello attinente alla necessità di porre un freno all'aggravamento dell'articolo 81 della Costituzione, attraverso la contrazione di mutui che praticamente masche-

rano una spesa che dovrebbe, invece, essere affrontata direttamente ed immediatamente contabilizzata in bilancio. Ne parlo perché pare a me questo elemento suscettibile di costituire motivo di preoccupazione per una Commissione tecnica quale la nostra.

In ogni caso, per quanto concerne il provvedimento al nostro esame, stanti le scarse disponibilità che con lo stesso — come diceva giustamente l'onorevole Zugno — saranno mobilitate, mi domando se non sia il caso di sopprimere il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, lasciando in vita solo l'eventuale ricorso agli istituti di previdenza.

ANGELINO. Io comprendo le ragioni espresse dall'onorevole Raffaelli; d'altronde, non è la prima volta che egli torna su questo argomento. Si condannano, cioè, i comuni, a contrarre mutui al 7,25, e 7,50 per cento, mentre si favoriscono altri enti. Io riesco a capire che anche questi ultimi possano aver bisogno di ricorrere ad un credito a buon mercato, ma allora non c'è che un modo, indicato diverse volte sia in questa Commissione che in Aula, per far fronte a tutte le richieste: aumentare la raccolta dei fondi della Cassa depositi e prestiti.

Perché si è fatto in maniera che da parte di detta Cassa si corrispondeva il tasso del 3,75 per cento per i buoni postali? Evidentemente per favorire la casse di risparmio e gli istituti di credito i quali hanno accumulato liquidità che non sanno come investire.

Il fatto è, per altro, che, secondo la formula « equina » venuta di moda, mentre da una parte si dice che « il cavallo non beve », dall'altra si riscontra l'esistenza di un cavallo assetatissimo. Vi sono, onorevoli colleghi, comuni che non sanno più cosa fare. I comuni allorché chiedono finanziamenti, si trovano di fronte a tassi che difficilmente potrebbero corrispondere, e non basta: molte volte si sentono addirittura rifiutare i finanziamenti.

Ancora una volta, dunque, cogliamo l'occasione per rivolgerci al Governo perché metta la Cassa depositi e prestiti in condizione di incrementare la propria raccolta, aumentando il tasso di interesse. Sappiamo come le banche corrispondano il 4 per cento su banco, che può divenire qualcosa di più sotto banco. Perché rimanere, con la Cassa di cui trattasi, al 3,75 per cento? Sono convinto che un aumento nel senso detto porterebbe alla Cassa depositi e prestiti un centinaio di miliardi di più l'anno, il che potrebbe metterla in grado di far fronte a tutte le richieste.

NANNUZZI. Il collega Raffaelli e gli altri che hanno sollevato la questione inerente

all'articolo cui ci riferiamo, certamente non lo avrebbero fatto se la Cassa depositi e prestiti si fosse trovata in altre condizioni. La stessa è, invece, in estrema difficoltà, anche per quanto concerne l'accoglimento delle minori richieste dei comuni.

D'altronde, né da parte del Governo né da parte dei proponenti i vari provvedimenti si è saputa indicare altra fonte di finanziamento, stanti proprio le condizioni in cui si trova la gestione dell'Istituto poligrafico dello Stato, che richiedono certi tipi di intervento.

Noi comprendiamo le preoccupazioni dei colleghi che a queste questioni sono particolarmente legati. Per altro, a meno che il Governo non possa oggi indicarci altra soluzione, sembra a me che ci si trovi costretti ad accettare quella indicata nel testo in esame, anche se la riconosco non del tutto soddisfacente.

RAFFAELLI. Sono d'accordo con il collega Nannuzzi. D'altronde, il mio discorso non metteva in dubbio che avremmo acceduto alla soluzione prospettata. Anzi, in linea di principio, ripeto, io sarei del parere di portare la Cassa depositi e prestiti ad assolvere una funzione, in questa direzione, ben più ampia, tale che le consentisse di divenire il canale principale di finanziamento, non oneroso, a buone condizioni, delle aziende di Stato.

Il discorso dell'onorevole Zugno, comunque, potrebbe essere esatto ove non si rivolgesse ad un solo aspetto della situazione, ove considerasse le condizioni di autolesionismo statale che hanno portato la Cassa a diminuire considerevolmente il tasso di sconto per quel che attiene al risparmio, ed ove si potesse mente alla situazione drammatica nella quale la stessa si trova in ordine ai compiti di istituto fondamentali che dovrebbe assolvere. Per cui, non sono più pochi quei grandi comuni (Milano, Bologna, Roma, Genova) che sono dovuti ricorrere al mercato estero.

Non giungerà mai troppo tardi il giorno, onorevole Presidente, in cui ella metterà in condizione la Commissione, quindi anche lo onorevole Zugno, di pronunciarsi sulla politica della Cassa depositi e prestiti riuscendo ad organizzare la riunione della Commissione, tante volte richiesta, alla presenza del Ministro del tesoro per una discussione generale sui problemi della Cassa stessa.

Detto questo, vorrei suggerire all'attenzione del Governo una possibilità di finanziamento per l'Istituto poligrafico dello Stato, che possa non incidere sulle disponibilità della Cassa depositi e prestiti. È vero che gli 8 mi-

liardi - dice il collega Zugno - sono pochi. Ma di fronte alla prospettiva che nel 1967 saranno esclusi finanziamenti per non meno di 300 miliardi per opere importanti ed urgenti, anche questi 8 miliardi divengono una cifra consistente.

Intendo pertanto preannunciare il seguente emendamento: « Per i mutui di cui al presente articolo la Cassa depositi e prestiti utilizzerà gli utili netti spettanti al Tesoro ». La Cassa depositi e prestiti è una delle poche aziende dello Stato che consegue rilevanti utili, pur attuando operazioni di mutuo al tasso d'interesse più basso d'Italia, e versa al tesoro gli otto decimi di tali utili. L'entità di questi utili è stata di 59 miliardi nel 1965, di 55 miliardi nel 1964, di 49 miliardi nel 1963 e sarà di oltre 60 miliardi nel 1966. È un'incongruenza dal punto di vista della tecnica bancaria e della politica economica il fatto che questo istituto, che ha questa grande funzione che non può adempiere per mancanza di mezzi, versi al tesoro gli utili in moneta sonante, mentre potrebbe reinvestirli. In questo provvedimento dobbiamo prevedere che l'istituto possa monetizzare una parte degli utili che versa e verserà al tesoro.

Precedenti in questo senso esistono nei riguardi di fondi speciali cui concorre lo Stato, per esempio, nei confronti delle sezioni speciali della Banca nazionale del lavoro o nei confronti dell'Artigiancassa, in cui il fondo di garanzia versato dallo Stato viene monetizzato. Perché ciò non dovrebbe avvenire in questo caso, dato che la somma consolidata degli utili della Cassa depositi e prestiti ha superato i 300 miliardi? Si potrebbe consentire questa operazione senza incidere negativamente neppure di una lira su uno stato di necessità di finanziamento agli enti locali, apprezzato da tutti i colleghi.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prego vivamente i colleghi di dare la loro adesione all'articolo nella sua attuale formulazione. Il Poligrafico è un'istituto fondamentale nella vita del Paese; basti pensare a che cosa accadrebbe se non si stampassero più cambiali o francobolli o non si approntassero le schede elettorali per comprendere l'importanza fondamentale di questo istituto. Il Poligrafico ha bisogno di alcune trasformazioni e chi lo conosce sa che tale bisogno è urgente. Abbiamo parlato con i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e degli istituti previdenziali, che si sono dichiarati d'accordo su questa formulazione dell'articolo, che ci consentirà di fare quanto è necessario per il Poligrafico. Una formulazione diversa, che del

resto non potrei accettare, ritarderebbe la possibilità di una soluzione definitiva.

Siamo contrari a stabilire che l'istituto utilizzi gli utili e non li versi al tesoro, perché ciò di solito determina una gestione non economica.

Prego quindi la Commissione di tener ferma la formulazione attuale dell'articolo, che ci consente di fare quanto è necessario ed urgente per il Poligrafico.

RAFFAELLI. Vorrei fare una precisazione in ordine all'affermazione dell'onorevole Gatto, che non fa corpo con la materia in discussione. Non so a quale azienda di Stato si riferisca l'onorevole Sottosegretario quando afferma che l'impiego degli utili conseguiti all'interno dell'azienda porterebbe ad un minor conseguimento degli utili stessi. Forse egli si riferisce a quel miliardo o miliardo e mezzo di utili che l'E.N.I. o l'I.N.A. versano con cerimonia solenne al tesoro e che corrispondono ad una parte decimale degli utili conseguiti. Ma nei confronti della Cassa depositi e prestiti l'affermazione dell'onorevole Gatto non regge. Infatti gli utili conseguiti non sono conseguenti ad avventure od imprese industriali, ma ad una operazione rigorosamente disciplinata dalla legge. I tassi attivi e passivi sono quelli che sono. Non è possibile né aumentare né diminuire gli utili quando il tasso è fisso. Certo il Governo può fare dei danni alla Cassa depositi e prestiti, e li ha fatti quando le ha imposto di acquistare obbligazioni E.N.E.L. per 250 miliardi; la Cassa, non avendo fondi, è stata costretta a svendere una parte delle obbligazioni che aveva. Fortunatamente tali danni sono stati limitati e non hanno avuto conseguenze eccessive.

Vorrei ribadire l'opportunità (sulla quale discuteremo quando il Presidente ce ne darà la possibilità, dopo ben tre anni che ne facciamo richiesta) dell'impiego in operazioni di mutuo, cioè in operazioni fruttifere, di tutti o di una parte degli utili. D'altra parte, come l'onorevole Sottosegretario sa, una parte degli utili è già destinata a reimpiego. È vero infatti che un decimo degli utili complessivi della Cassa depositi e prestiti è destinato da anni alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Ciò non ha determinato alcuna variazione negli utili conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti.

Prendiamo atto, onorevole Sottosegretario, che ella respinge una soluzione che gioverebbe al Poligrafico dello Stato e che non danneggerebbe gli enti locali aventi diritto al finanziamento.

LAFORGIA. Sono contrario all'emendamento preannunciato dall'onorevole Raffaelli, ma non perché non abbia una sua organicità o non trovi riscontro in altri settori (per l'Artigiancassa è stabilito che gli utili derivanti dalle operazioni sono dallo Stato immediatamente reimpiegati per il fondo contributi ed interessi), ma per le ragioni addotte dall'onorevole Sottosegretario. L'accoglimento dello emendamento Raffaelli comporterebbe un rinvio. Una volta approvato il bilancio dello Stato, non possiamo stabilire che per le operazioni di natura tecnico-produttiva concernenti il rinnovo della struttura del Poligrafico di Stato si provveda con l'utilizzazione degli utili, cioè di una parte delle entrate dello Stato. Ciò creerebbe un grosso problema, che è poi quello sollevato dall'onorevole Trombetta. Occorre conservare il testo attuale per dare immediatezza all'attuazione dei programmi di ammodernamento.

RUSSO VINCENZO. Debbo ricordare che la nostra Commissione nella scorsa legislatura ha già approvato nel testo sotto i nostri occhi il primo capoverso dell'articolo 21, nella stessa dizione, cioè, che oggi viene messa in discussione. Anzi, la legge, che fu approvata in sede legislativa e che trasferiva all'Istituto Poligrafico dello Stato tutto quel patrimonio, fu fatta proprio in previsione della accensione dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Vero è che esiste una particolare situazione congiunturale per cui sarebbe meglio che la Cassa depositi e prestiti desse pienezza alla sua funzione istituzionale. Tuttavia, è anche vero che se vogliamo permettere l'ammodernamento dell'Istituto e metterlo in condizioni positivamente produttivistiche non esiste altra formula che questa. L'orientamento discusso nel corso della presente seduta venne discusso anche nel febbraio 1963. In quella occasione, la nostra Commissione lo approvò all'unanimità. Per gli stessi motivi di allora, non resta che approvare l'articolo nella sua attuale formulazione. L'emendamento proposto dall'onorevole Raffaelli altro non fa che ritardare, per il meccanismo che si deve realizzare, la soluzione per la quale sia il Parlamento che il Governo si sono preoccupati di presentare proposte e disegni di legge.

RAFFAELLI. Per non essere accusato di voler provocare ritardi, io non insisto sul mio emendamento.

Tuttavia, per dovere verso la Commissione, sento di poter confutare la osservazione dell'onorevole Laforgia. Quando egli parla di bilancio dello Stato, a quale bilancio fa rife-

rimento? Si tratta di mutui che (bene che vada) saranno fatti nel 1966, andando ad ammortamento nel 1967-68. Quindi, si impiegherebbero degli utili futuri, la cui determinazione è ignota sia a me che all'onorevole Laforgia, i quali non incidono sul bilancio dello Stato poiché lo Stato nel proprio bilancio, nella parte dell'entrata, riceverà la previsione degli utili della Cassa depositi e prestiti non per questo esercizio ma per i futuri. Pertanto, la questione sollevata dall'onorevole Laforgia non incide sul problema della copertura, così come non ha inciso quando noi abbiamo approvato una legge che destinava un decimo degli utili globali della Cassa depositi e prestiti alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

LORETI, *Relatore*. Le osservazioni avanzate in questa sede sono state oggetto di attenta preoccupazione in seno al Comitato ristretto. I problemi sollevati richiamano questioni più generali, che avremo tempo di esaminare allorché il Ministro del tesoro, più volte dalla nostra Commissione sollecitato, riferirà in merito ad esse.

Desidero soltanto osservare che tutte e tre le proposte di legge di iniziativa parlamentare facevano riferimento al mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti; lo stesso provvedimento legislativo cui ha accennato l'onorevole Russo Vincenzo, approvato alla unanimità dalla Commissione, faceva espresso richiamo a mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti. Il Governo, rendendosi conto di queste preoccupazioni, ha inserito nel disegno di legge, fra gli enti mutuanti, non solo la Cassa depositi e prestiti, ma anche gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Ha ragione anche l'onorevole Zugno quando afferma che l'ammontare che si chiede per mutui che può oscillare da dieci a quindici miliardi è scaglionato nel tempo.

Inoltre, l'Istituto Poligrafico dello Stato, per quanto attiene all'ammodernamento dei macchinari, può provvedere anche con fondi di propria competenza; tant'è vero che nel bilancio in corso, preparato di recente, si prevede una somma di 320 milioni destinata appunto, alla modifica dei macchinari.

Debbo dire, infine, che il testo proposto dal Governo è stato concordato con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti di previdenza. Detto testo è senz'altro il migliore tra quelli predisposti allo scopo, considerate anche le proposte di iniziativa parlamentare e lo stesso disegno di legge presentato dal Governo nel 1963. Esso semplifica la procedura e dà la possibilità concreta all'Istituto Poli-

grafico dello Stato di procedere rapidamente alla contrazione dei mutui.

Pertanto, prego i colleghi di desistere dalle osservazioni e di confermare il voto favorevole al testo predisposto.

Pongo in votazione i primi quattro commi dell'articolo 21.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. L'onorevole Nannuzzi ha presentato il seguente emendamento al quinto comma dell'articolo 21: « *sostituire le parole:* sarà tenuta presente *con le parole* dovrà essere tenuta presente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 21.

(È approvato).

L'articolo 21 a seguito della modifica apportata al quinto comma, risulta così formulato:

ART. 21.

La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo.

Ai mutui di cui sopra sarà applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione.

Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato sulla base dei piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto do-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

vrà essere tenuta presente dalla Commissione di cui all'articolo 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.

I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato all'Istituto mutuatario.

I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo articolo 22.

Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché agli articoli 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 22.

Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituito:

1) dagli impianti e dagli altri beni indicati al primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744;

2) dall'assegnazione disposta dall'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;

3) dalla somministrazione prevista dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108;

4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98, e dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti n. 70.

Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e destinati alla sua attività istituzionale, possono essere alienati o permutati purché sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprietà dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dall'Istituto per effetto delle alienazioni o permutate poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al secondo comma del presente articolo, deve essere accantonato in

un fondo di riserva speciale il cui utilizzo è consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare all'attività istituzionale dell'Istituto e per l'integrazione di fondi obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano.

Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo le quote già versate, soppressi.

(È approvato).

ART. 23.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre alla approvazione del Ministro per il tesoro il conto consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio scaduto — comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico — accompagnato da una relazione sull'attività svolta, nonché dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Gli utili netti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, risultanti dal consuntivo annuale della gestione, dedotta la quota destinata alle riserve nella misura massima del 10 per cento e le quote di ammortamento degli impianti, delle macchine e degli immobili, dovranno essere versati per intero — entro tre mesi dall'approvazione del consuntivo — all'entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.

Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il Consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:

1) il regolamento di servizio, il quale prevederà la possibilità che il direttore del Servizio contabilità e riscontro riferisca autonomamente

mamente sulla legittimità e convenienza degli atti di amministrazione al presidente e al Collegio dei revisori;

2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie.

Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di tre anni, al personale assunto dopo il giugno 1955, dei trattamenti aventi carattere di generalità. La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei tre anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore ad un terzo dell'onere complessivo.

Il Comitato ristretto ha proposto le seguenti modifiche:

« Al secondo comma sostituire il n. 1 con il seguente:

1) il regolamento di servizio ».

« Al secondo comma, n. 2, aggiungere in fine le parole: ed ai trattamenti integrativi in atto ».

« Al terzo comma sostituire le parole: tre anni con le parole: due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

« Al terzo comma, dopo le parole: carattere di generalità aggiungere le parole: attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data ».

« Al terzo comma sostituire le parole: dei tre anni sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore ad un terzo con le parole: dei due anni sul bilancio dell'Istituto per un importo superiore alla metà ».

NANNUZZI. Desidero far rilevare che la modifica concordata in seno al Comitato ristretto al secondo comma, n. 2, era di aggiungere le parole: « ed ai trattamenti integrativi aziendali », e non, come ha letto il Presidente: « ed ai trattamenti integrativi in atto ». Mettere le parole: « in atto » congelerebbe, a mio avviso, una situazione esistente, che è abnorme (per esempio, vi sono, al Poligrafico dello Stato, pagamenti di indennità che si riferiscono alle cresime e alle comunioni, il che è un residuo del momento immediatamente successivo alla Liberazione). Il problema è invece collegato alla constatazione delle tipiche caratteristiche del Poligrafico dello Stato, che

non si riscontrano in altre aziende grafiche per le quali si richiama il contratto collettivo. Inoltre, non va dimenticato che si tende ad una trasformazione, ad un arricchimento, ad uno sviluppo dell'Istituto Poligrafico dello Stato, che richiede tecniche nuove e macchinari più idonei di quelli attualmente utilizzati dall'Istituto; ciò, con tutta certezza, richiederà la formulazione di qualifiche diverse da quelle attualmente « in atto ». Perché precludere questa possibilità? Per tal motivo, il Comitato ristretto aveva stabilito di usare le parole: « trattamenti integrativi aziendali », in modo da comprendere nel provvedimento legislativo le esigenze più diverse.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mio avviso abbiamo tutti la stessa opinione, che tuttavia esprimiamo in modo diverso.

Il regolamento recepisce la dinamica della situazione della contrattazione aziendale; dalla discussione è emerso che ciò può avvenire in meglio o in peggio. Il regolamento che si fa in un determinato momento non può che recepire la situazione esistente; la dinamica porta fatalmente ad una modifica del regolamento ogni volta che viene modificato il trattamento economico. Quindi nell'elaborare un regolamento dobbiamo recepire il trattamento economico in atto; quando, anche solo dopo otto giorni, la dinamica sindacale modificherà tale trattamento, dovremo modificare il regolamento.

NANNUZZI. La dizione « in atto » significa « in questo momento »; ma la legge vale per il futuro.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma il regolamento non può che recepire la situazione in atto; mutando la situazione, muta il regolamento. Non si pone alcun vincolo.

ZUGNO. Le due formulazioni mi sembrano sostanzialmente uguali. Il fulcro della norma è la dizione « in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi di lavoro e dai trattamenti integrativi aziendali ». In sostanza il dinamismo cui deve subordinarsi il regolamento, cioè l'eventuale modifica nel tempo del contratto stesso, determina necessariamente una revisione, tenendo conto degli elementi integrativi a carattere aziendale. Quindi, indipendentemente dalla dizione « in atto », si deve intendere la situazione esistente in un determinato momento in relazione al variare dei singoli elementi.

LORETI, *Relatore*. Ritengo che la dizione « dai trattamenti integrativi aziendali » sia più pertinente. È fuori di dubbio che si tratti

di trattamenti integrativi in atto, ma nel formulare una legge è opportuno non specificare, pur senza disconoscere la realtà. Se i trattamenti integrativi muteranno in seguito alle trattative sindacali, tali modifiche saranno recepite dal regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 24.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del n. 1, del secondo comma, proposto dal Comitato ristretto, con il seguente: 1) « il regolamento di servizio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento proposto dal Comitato ristretto al secondo comma, aggiuntivo delle parole « ed ai trattamenti integrativi aziendali ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto sostitutivo, al terzo comma, delle parole « tre anni » con le parole « due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto che aggiunge al terzo comma, dopo le parole « carattere di generalità » le parole « attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data ».

(È approvato).

L'onorevole Loreti ha presentato, sempre al terzo comma, il seguente emendamento: *sostituire le parole: « dei tre anni » con le parole: « dei due anni » e le parole: « superiore ad un terzo dell'onere complessivo » con le parole: « superiore alla metà dell'onere complessivo ».*

Ciò in relazione alla diminuzione da tre a due anni.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 24, a seguito delle modifiche adottate risulta, pertanto, così formulato:

ART. 24.

Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.

Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il Consiglio di amministrazione sot-

toporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:

1) il regolamento di servizio;

2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi aziendali.

Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, al personale assunto dopo il giugno 1955, dei trattamenti aventi carattere di generalità attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data. La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore alla metà dell'onere complessivo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

L'onorevole Loreti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che, ove approvato, diverrebbe l'articolo 25 della legge:

« Fino a quando non sarà stato emanato il regolamento di esecuzione della presente legge potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel Comitato esecutivo e nel Collegio dei revisori prescindendo dalla disciplina che tale regolamento darà alla materia ».

LORETI, *Relatore*. Si tratta di una norma di carattere transitorio, in attesa dell'emanazione delle norme regolamentari, al fine di evitare controversie.

NANNUZZI. Il richiamo alla regolamentazione per la nomina dei membri della Commissione esecutiva dei rappresentanti del personale e dei tecnici e per la nomina dei revisori fa riferimento al regolamento del personale non al regolamento di esecuzione. In caso contrario, occorre specificare.

LORETI, *Relatore*. Propongo la dizione: « fin quando non saranno stati emanati i relativi regolamenti ».

ZUGNO. Ritengo più opportuna la dizione: « fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge ».

LORETI, *Relatore*. Sono favorevole a quest'ultima dizione.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo aggiuntivo suggerito dal relatore Loreti, che risulta, con le modifiche da varie parti suggerite, e accolte dal proponente, del seguente tenore:

« Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel Comitato esecutivo e nel Collegio dei revisori prescindendo dalla disciplina che tale regolamento darà alla materia ».

(È approvato).

L'onorevole Zugno propone un articolo aggiuntivo, del seguente tenore:

« Con il regolamento del personale sarà altresì disciplinata con i criteri in atto, in attesa della organica definizione del sistema di sicurezza sociale, la continuazione della erogazione dell'assistenza sanitaria diretta dell'Istituto nei confronti dei propri dipendenti ed aventi diritto ».

ZUGNO. Detta formulazione altro non fa che riconoscere anche dal punto di vista giuridico quanto sta già accadendo in seno all'Istituto Poligrafico dello Stato. L'Istituto, infatti, proprio per una sua origine storica, ha sempre provveduto direttamente alla erogazione dell'assistenza-malattia. Con la istituzione dell'E.N.P.D.E.D.P. viene rivendicato da quest'ultimo ente il diritto d'erogare tale assistenza per cui l'ordinamento interno dell'Istituto avrebbe dovuto essere sostituito in tal senso. Tuttavia, onde evitare contrasti (che già hanno avuto luogo) l'Istituto ritiene opportuno mantenere l'attuale forma di assistenza almeno fino a quando non avrà luogo una riforma generale dell'assistenza-malattia.

LORETI, Relatore. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Zugno.

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole.

SCRICCIOLO. Sarebbe opportuno specificare che l'assistenza diretta sarà erogata fino a quando il piano quinquennale avrà disciplinato su scala nazionale tutta l'assistenza e sicurezza sociale.

NANNUZZI. Non ravviso l'opportunità di riferimento al piano quinquennale.

È opportuno che l'assistenza diretta da parte dell'Istituto venga indicata, ma senza entrare nel merito, bensì rinviando al regolamento del personale per le necessarie disposizioni.

ZUGNO. Le richieste dell'onorevole Nannuzzi, in sostanza, collimano con le nostre. Nel testo da me presentato è ben chiara la statuizione del mantenimento dell'attuale forma di assistenza ed il deferimento di tutta la relativa normativa al regolamento del personale.

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La riforma dell'assistenza sarà generale, si applicherà a tutto il paese. Se l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Zugno intende dare un crisma giuridico ad una situazione di fatto, posso accettarlo. Ma se è innovativo, cioè se può importare nuovi oneri, non posso accettarlo.

LORETI, Relatore. Se l'articolo aggiuntivo può fare sorgere dubbi, è meglio non formularlo. Tanto più che è ovvio che l'Istituto dovrà continuare ad erogare l'assistenza finché non si avranno modifiche in tal senso.

ZUGNO. Oggi esiste una situazione giuridica negativa per quanto concerne l'Istituto. L'Istituto, cioè, oggi non è in regola per la prestazione dell'assistenza. L'assistenza, per questi dipendenti, dovrebbe essere prestata dall'E.N.P.D.E.D.P., che, con diverse richieste, ha già reclamato il proprio diritto di assistenza. Però, questa assistenza - prestata dall'E.N.P.D.E.D.P. - comporterebbe oneri notevoli; oggi si spendono complessivamente circa 800 milioni.

Inoltre, l'Istituto ha tre ambulatori già attrezzati e funzionanti, regolarmente organizzati ad esclusivo uso dei dipendenti i quali, se la situazione mutasse, dovrebbero servirsi degli ambulatori dell'E.N.P.D.E.P., che in tutta Roma - mi dicono - sono quattro appena. Si creerebbe per il personale una situazione più grave e più difficile di quella nella quale attualmente si trova.

Volendo quindi soltanto - perché questo è il fine che abbiamo - mantenere l'assistenza nelle forme in cui oggi viene erogata, io ritengo che da parte della Commissione ci debba essere l'assenso all'emendamento proposto.

LORETI, Relatore. L'emendamento proposto dall'onorevole Zugno suona: « Con il regolamento del personale sarà altresì disciplinata, con i criteri in atto, la continuazione dell'erogazione dell'assistenza sanitaria diretta dell'Istituto nei confronti dei propri dipendenti ed aventi diritto ».

A mio avviso, bisognerebbe sopprimere le parole « con i criteri in atto », in quanto ciò è implicato nel concetto di « continuazione ».

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Al fine di evitare di trovarsi di fronte ad oneri nuovi, la dizione potrebbe essere

questa: « Con il regolamento del personale sarà altresì disciplinata la continuazione dell'erogazione dell'attuale assistenza sanitaria diretta... ».

LORETI, *Relatore*. In questo caso bisogna allora sopprimere la parola « continuazione ».

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Zugno che risulta, a seguito delle modifiche suggerite, ed accolte dal proponente, del seguente tenore:

« Con il regolamento del personale sarà altresì disciplinata l'attuale erogazione dell'assistenza sanitaria diretta dell'Istituto nei confronti dei propri dipendenti e aventi diritto ».

(È approvato).

All'articolo 25 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

ART. 25.

I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, sono abrogati.

I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore. (Approvato dal Senato). (3032).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore » (*Già approvato dal Senato*).

Il relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è diretto a prevenire e a reprimere il contrabbando del caffè, fenomeno questo che si è andato accentuando in questi ultimi anni al punto da assumere proporzio-

ni preoccupanti, specialmente nelle zone di confine con la Confederazione elvetica e nelle coste sud orientali della Sicilia per le provenienze da Malta e dal Medio Oriente.

L'attuale legislazione non dà la possibilità di un controllo tempestivo e adeguato da parte della guardia di finanza, mancando il modo di acquisire le prove necessarie pre procedere a denuncia a termini di legge. Inoltre, se pensiamo che la fascia di confine territoriale si estende per 1.878 chilometri e quella marittima per circa 8 mila chilometri, ci rendiamo conto delle difficoltà di questo controllo e delle difficoltà della repressione delle frodi.

Oggi il caffè circola liberamente, tranne che in una fascia profonda cinque chilometri lungo i confini territoriali (in cui il portatore, o il trasportatore, ha il dovere di presentare la bolletta doganale); ma all'interno del territorio della Repubblica è sufficiente presentare la documentazione commerciale, cioè la fattura d'acquisto: nessun controllo può essere fatto e dovrebbe essere da stessa guardia di finanza ad assumere l'onere della prova che il carico è controbandato o che, comunque, non è di provenienza legittima.

Altre ragioni, che non sto in questo momento ad elencare, contribuiscono all'allargamento del fenomeno, il quale in definitiva arreca un doppio danno: all'erario, perché pare che sia accertato — dico pare — che circa un quarto del caffè consumato nel territorio nazionale abbia una provenienza clandestina; e un danno ai commercianti e agli operatori onesti, i quali importano e trattano industrialmente questo prodotto.

Il tributo sul caffè in Italia consiste nel dazio doganale, naturalmente, e nell'imposta di consumo, che è stata fissata in 50 mila lire il quintale, col provvedimento n. 875 del 6 ottobre 1955, per il caffè crudo; mentre per il caffè cotto è di 69 mila lire il quintale.

Ora, se si pensa che nella Confederazione Elvetica l'incidenza delle imposte è soltanto di 120 lire il chilogrammo, mentre in Italia — tutto compreso — è di 700 lire per il caffè crudo e di 870 per il caffè cotto, è evidente che questo grande divario di imposizione fiscale tra i due paesi costituisce un incentivo al contrabbando.

I sistemi di contrabbando si conoscono e oggi questi sono anche facilitati da alcune norme sui trasporti nell'ambito del M.E.C.

Principalmente il contrabbando avviene con trasporti su strada, con autocarri (minimamente con trasporti ferroviari) e anche, in piccole proporzioni, con il trasporto cosiddetto con le bricole, cioè a spalla.

Si sono poi verificati casi clamorosi in cui gli stessi contrabbandieri hanno acquistato all'asta pubblica gli autocarri sequestrati con tutti il carico e si sono poi serviti di tali documenti di acquisto per effettuare altri viaggi con merce di provenienza illecita.

L'entità del danno per l'erario assomma a circa il 25 per cento del valore della merce importata (quanto cioè dovrebbe essere pagato di tributi), per un ammontare, nel 1966, di circa 15 miliardi di lire, visto che si calcola che in quel periodo sia entrato illegalmente in Italia un quantitativo di caffè per un valore di circa 60 miliardi. Tutto ciò senza calcolare poi il danno che deriva ai commercianti onesti dalla concorrenza sleale che possono porre in atto quelli che invece si approvvigionano sul mercato clandestino.

È evidente che occorre quindi intervenire con la massima decisione, servendosi allo stesso momento di mezzi preventivi e di mezzi di repressione del contrabbando di caffè.

A questi fini tende il disegno di legge oggi al nostro esame ed è per rispondere a questo duplice scopo che esso è articolato su tre cardini fondamentali: quello della licenza per la lavorazione del prodotto, quello della bolletta di legittimazione e quello del registro di carico e scarico.

Il primo di questi punti è previsto all'articolo 1, che elenca tutti i casi in cui è necessario munirsi di licenza per poter porre a oggetto della propria attività commerciale o industriale il caffè, sia crudo che torrefatto.

La bolletta di legittimazione dovrebbe essere emessa dalle autorità doganali al momento in cui vengono espletate tutte le operazioni per permetter l'ingresso nel paese di quantitativi di caffè provenienti dall'estero, oppure dai comandi compartimentali della guardia di finanza o anche dallo stesso venditore.

Il registro di carico e scarico infine, come è chiaramente indicato dalla denominazione stessa, dovrà essere continuamente aggiornato e portare l'indicazione di tutte le partite di caffè in arrivo o in partenza da ogni deposito o stabilimento di lavorazione.

La disciplina di applicazione di questo provvedimento è demandata, per stretta competenza, al Ministero delle finanze e tutte le infrazioni vengono considerate come rientrate (come recita l'articolo 9) fra le violazioni alle leggi finanziarie, ai sensi e per gli effetti della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente appunto la disciplina delle sanzioni in materia finanziaria e tributaria.

Le sanzioni previste sono piuttosto pesanti, cosa questa resa necessaria dal fatto che, per tentare, se non di stroncare, quanto meno di ridurre questo deplorabile e dannoso fenomeno di evasione, occorre intervenire con una certa durezza.

Sono anche previste delle partite minime (5 chilogrammi) per cui non è necessaria né la licenza, né la bolletta di legittimazione, mentre un'altra eccezione è stabilita a favore degli esercenti di bar o locali simili ai quali è permesso di mantenere le scorte ordinarie. È inoltre prevista la libera circolazione del caffè in confezioni tali che una volta aperte, non possano più essere riutilizzate. Lo stesso limite di 5 chilogrammi *pro capite* è fissato per le quantità in franchigia che possono essere detenute da famiglie o comunità. Le suddette eccezioni sono state fissate in omaggio ad un elementare principio di libertà di consumo dei singoli, che non possono certo essere assoggettati a complicate procedure di controllo o ad eccessive limitazioni.

Accennerò infine al fatto che l'entrata in vigore del provvedimento è prevista a decorrere dal centovesimo giorno dopo la pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, il che è reso necessario dal fatto che dovranno essere compiute tutta una serie di operazioni preliminari e che il Ministero delle finanze dovrà, a mente dell'articolo 8, provvedere all'emanazione di numerose disposizioni, pubblicate con decreto del Ministero stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*, contenenti le modalità di attuazione di tutto il meccanismo della legge.

Le pene previste dal provvedimento per i casi più gravi, configurati come delitti, raggiungono un massimo di 6 mesi di reclusione e di 15 mila lire al chilogrammo, con un minimo di 300 mila lire, di multa, mentre per le infrazioni meno gravi, configurate come contravvenzioni, sono previste ammende, con esclusione, per i delitti, della definizione in via breve; sono anche previste deroghe al codice penale, onde rendere possibile l'attuazione di questo meccanismo di sanzioni.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha già discusso in sede redigente questo provvedimento che è poi passato all'esame dell'Assemblea di quel ramo del Parlamento. La discussione ivi avvenuta è stata molto approfondita e dettagliata ed è sfociata nell'introduzione di notevoli emendamenti al testo governativo, limitatamente ai primi 8 articoli.

Credo quindi che la nostra Commissione possa considerare senz'altro il sistema pro-

spettato come il migliore oggi configurabile, pur nella consapevolezza che molto probabilmente la futura applicazione pratica della legge stessa ne mostrerà pregi, difetti, e lacune che oggi non sono prevedibili e che, eventualmente, potranno in seguito essere colmati con successivi interventi legislativi.

Non mi resta quindi che proporre alla Commissione la sollecita approvazione di questo provvedimento (attesissimo da tutti gli onesti commercianti del ramo) pur rendendomi conto che noi potremo validamente migliorare in alcuni dettagli lo schema posto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROMBETTA. Dobbiamo riconoscere che questo provvedimento costituisce una certa prova di buona volontà, da parte del Governo, di ovviare alla piaga del contrabbando del caffè in Italia; una piaga che, purtroppo, si è venuta incancrenendo in questi ultimi anni, specialmente da quando l'imposta di consumo sul caffè è scattata a 500 lire per chilogrammo, costituendo quindi un'imposizione talmente forte di per sé (escluse le altre componenti), da rappresentare, rispetto al valore intrinseco della merce, un allettamento di primissimo ordine per il contrabbandiere.

Non ripeto qui le cifre che ha egregiamente illustrato il nostro collega relatore. Si tratta di un contrabbando che, su un milione di quintali l'anno che legalmente si importano in Italia, si aggira intorno ai 250 mila quintali (cioè circa un quarto), che a 700 lire il chilogrammo — secondo un conteggio medio — fanno un po' più di 15 miliardi l'anno che lo Stato sacrifica e che vanno nelle mani dei contrabbandieri. Come avviene questo già ve lo ha detto il relatore: il canale svizzero. Infatti nella Confederazione Elvetica l'imposizione supera di poco le 80 lire il chilogrammo, per quanto riguarda il dazio vero e proprio (con le altre varie imposte si arriva a 120 lire): quindi, la differenza tra le 700 lire italiane e le 120 svizzere rimane ancora largamente compensativa dell'illecita funzione del contrabbandiere. Avviene, poi, via mare, specialmente dalle piazze di Tangeri e Malta, dove esiste il regime dei porti franchi e dove la merce si preleva risparmiando anche il dazio che si paga in Svizzera, quindi con un maggiore rispetto — se così si può dire — dei limiti del costo del contrabbando, che certamente è fatto, via mare, in grande stile.

C'è poi l'altro sistema, quello del T.I.R., voglio solamente accennare come si attua ad integrazione di quanto ha detto il relatore. Il

camion T.I.R. transita, ad esempio, nel nostro paese per andare — supponiamo — in Jugoslavia: entra dalle frontiere francesi, transita e dichiara di trasportare fagioli. Passa la frontiera — nessuno dice niente — e si ferma nel Verellese in piena notte, scarica il caffè che ha al posto dei fagioli e carica i fagioli, mettendosi quindi completamente a posto per potere uscire alla frontiera jugoslavia, rispettando il piombo e sollecitando addirittura, all'uscita, il controllo doganale. Tutto questo avviene malgrado — dobbiamo riconoscerlo — una sempre più impegnativa attività di controllo che, pur nella limitatezza dei mezzi, la guardia di finanza ha cercato di esercitare (ne sono stati pescati molti di questi T.I.R. e adesso ci si pensa due volte prima di usare questo sistema).

Tutto dipende dalla efficienza dei controlli. La nostra è l'imposizione più forte che esista rispetto a tutti gli altri paesi. Il caso della Germania è diverso. E tanti osservano: ma come sono bravi i tedeschi, che non fanno neanche un po' di contrabbando! La realtà è un'altra e voglio sottolinearla, perché prima o poi dovremo adottarla anche noi. Il dazio sul caffè, ormai, è ridotto in Germania al 9,60 per cento del valore, quindi una sciocchezza che non può certo alimentare il contrabbando, perché su 500 lire di valore medio, il 10 per cento costituirebbe un guadagno di 50 lire: i contrabbandieri non vivrebbero. E questo è ciò che avviene in Germania e in tutti gli altri paesi, dove l'imposizione viene presa nell'ultima fase, di distribuzione del prodotto al consumo, quando il contrabbando non può fare più niente. E così dovrebbe farsi anche in Italia e ci si dovrebbe arrivare.

Io capisco quando lo Stato dice: è molto più comodo, per un prodotto di importazione che, non c'è dubbio, entra tutto attraverso il confine, applicare l'esazione dell'imposta di consumo insieme al dazio, in un momento unico, quindi con costi ridottissimi che invece aumenterebbero ove si spostasse tale esazione alla fase del consumo. Sta di fatto, però, che dipende proprio da questa circostanza il dilagare del contrabbando che, per la verità, si è fatto sempre più sfacciato.

Ora, sta a noi giudicare se questo congegno, proposto dal Governo, risulterà in concreto capace di stroncare il contrabbando e lo vedremo tra breve. Inoltre, bisognerà esaminare se non sia forse più opportuno ricorrere a qualche altro sistema, anziché a questo, ottenendo forse risultati più concreti e con un minore disagio, perché — tutto sommato — quella prevista è una disciplina estremamente mac-

chinosa, ed estremamente pesante, anche sotto il profilo del costo della distribuzione, del quale noi, ad ogni pie' sospinto, ci preoccupiamo; perché abbiamo constatato, e constatiamo ogni giorno, che il costo della distribuzione in Italia è molto elevato, che non si progredisce tecnologicamente, che tutto ciò influisce sui costi e, conseguentemente, sui prezzi di vendita.

Ora, è appunto su questi due punti che vorrei brevemente soffermarmi, rimanendo per il momento sul piano generale.

Un punto positivo del provvedimento in esame è quello che si riferisce alla parte giuridica, perché attualmente il caffè che circola in Italia è, a priori, caffè che circola legalmente; quindi l'onere della prova che il caffè che circola è caffè illegale, allo stato attuale della legislazione, spetta all'accertatore, cioè all'organo di controllo. Invece, con il sistema previsto dal provvedimento si capovolge lo onere della prova e tutto il caffè che circola in Italia deve autodocumentarsi, deve provare, cioè, la sua legittimità di fronte al controllo, effettuato in qualsiasi momento, dall'organo di vigilanza. E dirò anche che un aspetto positivo del provvedimento è rappresentato dalla semplicità e dalla economicità proprie del sistema di emissione della bolletta di legittimazione, in quanto essa viene concessa unitamente alla bolletta di sdoganamento, completando così nello stesso momento la duplice documentazione necessaria per la libera circolazione del caffè. Ed in definitiva credo che questo primo strumento, la bolletta di legittimazione, sia veramente efficace, in quanto permette alle partite di caffè di autodocumentarsi in ogni momento.

Nella legge è però previsto un altro tipo di bolletta, che dovrà essere emessa nelle fasi commerciali successive all'ingresso del caffè in Italia, in quanto è evidente che dalla frontiera le partite raggiungono direttamente i magazzini dei commercianti all'ingrosso o dei torrefattori per poi essere successivamente distribuite in modo capillare.

Ed è a questo punto che il sistema mostra le sue pecche, in quanto è vero sì che, se una disciplina va fatta, questa deve essere completa, ma disponendo un'ulteriore bolletta di legittimazione per partite superiori ai 5 chilogrammi si esagera e si provoca un intralcio enorme al sistema distributivo nazionale, di cui noi tutti conosciamo già le profonde difficoltà.

Per rendersi conto delle difficoltà create da questo meccanismo, basti pensare a cosa succederebbe nelle città minori, i cui gros-

sisti devono rifornire nei giorni di mercato centinaia di piccoli grossisti o dettaglianti che affluiscono dai paesi vicini per ricostituire le loro scorte. È facilmente immaginabile l'enorme mole di lavoro che dovrebbe essere esplicata in quei dati giorni per l'emissione delle centinaia di bollette necessarie. Tali bollette infatti, secondo quanto previsto dal provvedimento, potranno essere emesse dallo stesso venditore, ma dovranno poi essere vidimate da un determinato ufficio, ufficio che, a seconda delle zone, sarà designato dall'Intendenza di finanza competente per il relativo territorio. Si parla a questo proposito anche degli uffici del lotto o del pubblico registro, uffici comunque che dovrebbero giornalmente emettere una quantità enorme di bollette, provocando così una proliferazione veramente eccessiva.

È questo indubbiamente un aspetto piuttosto negativo del provvedimento in esame.

Ma dobbiamo innanzi tutto porci una domanda fondamentale. Riuscirà questo provvedimento a stroncare il contrabbando? Indubbiamente l'introdurre una inversione dell'onere della prova faciliterà l'opera di sorveglianza e controllo della guardia di finanza, ma non possiamo nasconderci che molti dubbi rimangono sull'effettiva efficacia del provvedimento, in quanto non mi pare che esso ponga nuovi insormontabili ostacoli agli attuali canali del contrabbando, mentre giunge all'assurdo di favorire in un certo senso questa attività, permettendo al contrabbandiere di innestarsi facilmente in un certo momento della trafila prevista dalla legge. E vediamo come ciò può avvenire. Innanzi tutto non credo che gli ostacoli siano molti, in quanto niente impedirà anche nel futuro ad un contrabbandiere che agisce via mare di sbarcare il proprio carico, notte tempo, in una zona incustodita delle coste calabre o pugliesi e di portare poi il caffè nei propri depositi segreti dove si provvederà in seguito anche alla torrefazione.

E diamo adesso un'occhiata alle possibilità che questo provvedimento apre agli interessati a « legalizzare », se così si può dire, ad un certo momento la loro attività. Il sistema previsto difatti, pur nella sua macchinosità e nella sua apparente completezza, presenta notevoli smagliature, smagliature riscontrabili in tutti e tre i momenti principali previsti, e cioè quello della licenza, della bolletta di legittimazione e del registro di carico e scarico.

Vediamo, in primo luogo, la licenza. Questa è prevista come regola generale per po-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

ter esplicare ogni attività attinente al commercio o alla lavorazione del caffè, ma poi, al comma 3 dell'articolo 1, si stabilisce una eccezione, disponendo che certi depositi sono esonerati dall'obbligo della licenza.

Ma, dopo questa constatazione, sorge spontanea una domanda, domanda alla quale pregherei il Sottosegretario di rispondere chiaramente, in quanto la sua risposta sarà indicativa del sistema che si adotterà in sede di applicazione e di interpretazione della legge. La domanda è questa: se un torrefattore possiede un deposito che risponde ai requisiti previsti e per il quale non è quindi richiesta la licenza, tale torrefattore deve, in quanto tale, munirsi di licenza oppure, per il fatto di avere un deposito in franchigia sarà totalmente esonerato dalla licenza?

E l'importanza di questo quesito è intuitibile, in quanto è facilmente immaginabile come, in mancanza di un'ulteriore specificazione, con la vigenza delle nuove norme sarebbe semplice servirsi di tale deposito per smaltire le partite di caffè di provenienza illecita giacenti presso un deposito clandestino.

A mio parere quindi, secondo un'interpretazione che mi pare risponda ai più elementari principi della logica, dovrebbe essere nella legge soppressa ogni eccezione all'obbligo di munirsi di licenza per ogni deposito, in quanto solo imponendo la licenza si pone lo obbligo delle denunce dell'ubicazione dei magazzini e del loro numero. Se così non fosse, non si farebbe che agevolare l'opera degli operatori clandestini.

Questo è il primo dubbio. Passiamo al secondo, quello che attiene alla procedura richiesta per le bollette di legittimazione. Tale meccanismo delle bollette è, anch'esso, ben congegnato, ma, a mio avviso, presenta una altra grave smagliatura. Difatti la legge stabilisce che le partite di caffè confezionate a norma dell'articolo 6 del provvedimento stesso (quelle cioè confezionate in modo tale che l'involucro non possa essere riutilizzato) possono, fino ad un massimo di 5 chilogrammi, circolare senza bolletta di legittimazione.

Ma a ciò io obietto che questa disposizione non fa altro che creare una grave sperequazione a danno di tutti quegli operatori, e sono la maggioranza, che non sono attrezzati per la confezione sigillata e sotto vuoto del caffè. E questo porta inevitabilmente a domandarsi se questo provvedimento non sia stato in fin dei conti sollecitato ed influenzato da quella minoranza di operatori economici (forse appena il 2 per cento) in grado di avvalersi delle particolari facilitazioni che ho indicato,

con grave pregiudizio di tutti gli altri interessati all'industria della torrefazione del caffè.

E vengo al terzo punto che è quello del registro di carico e scarico; anche su questo punto ritengo che l'onorevole sottosegretario dovrà fornire alcuni chiarimenti, chiarimenti che saranno oltremodo utili per l'esatta interpretazione di questa legge, la cui rapida approvazione si rende assolutamente necessaria se si vuole in qualche modo stroncare il contrabbando. Per quanto riguarda il problema del registro di carico e scarico, ritengo che la disciplina relativa sia piuttosto vaga; il testo originario presentato dal Governo stabiliva che le registrazioni dovessero essere effettuate giornalmente, ma questa norma è stata soppressa dal Senato. Questa soppressione è stata, a mio avviso, giusta, poiché in questo modo si è evitato di oberare il 90 per cento degli operatori in confronto agli altri che restano liberi; bisogna però riconoscere che sopprimendo la registrazione giornaliera si dà la possibilità di notevoli forme di evasione, in quanto l'operatore può vendere la merce, rifornendosi nel medesimo tempo di contrabbando, senza effettuare la registrazione.

Con questa soppressione, il Senato ha inteso migliorare una situazione che sarebbe risultata troppo pesante nei confronti degli operatori ordinari, in quanto bisogna ricordare che il mercato del caffè preconfezionato è molto ristretto e copre solamente il cinque per cento del fabbisogno.

Personalmente ritengo che il problema poteva essere vantaggiosamente risolto, esaudendo nello stesso tempo l'aspettativa delle categorie, riducendo anche di sole 150 lire la imposta di consumo; in questo modo si sarebbe ridotto il margine di guadagno dei contrabbandieri, scoraggiando le loro iniziative. Questa riduzione non è stata possibile quando era ministro delle finanze l'onorevole Trabucchi, e non è stata possibile neanche quando è stato ministro l'onorevole Tremelloni per ragioni di bilancio; si è quindi rinunciato a questa riduzione della imposta di consumo, riduzione che tuttavia moralizzerebbe tutto il settore del commercio del caffè.

Penso però che il problema possa ancora essere risolto in modo molto semplice, e cioè sdoppiando l'imposta di consumo di 500 lire in due parti, una prima parte di 300 lire dovrebbe essere riscossa nello stesso modo con cui si riscuotono oggi le 500 lire; una seconda parte di 200 lire dovrebbe essere lasciata ai comuni affinché la incassino in abbonamento, facendo accordi con le singole aziende, pubblici esercizi, e dettaglianti. Ritengo che que-

sta mia proposta meriti di essere presa in considerazione, anche perché in questo modo potremmo garantire ai comuni quegli introiti che ai comuni stessi sono venuti a mancare con la soppressione dell'imposta di consumo sul vino. In questo modo si colpirebbe anche molto gravemente tutta l'attività di contrabbando del caffè, risolvendo quindi due situazioni con un solo provvedimento.

Desidero ancora fare alcune osservazioni per quanto riguarda la formulazione dei singoli articoli del provvedimento. Al penultimo comma dell'articolo 1 si limita a 500 grammi la scorta di caffè per ogni componente la famiglia o la convivenza; ritengo che questo limite sia assurdo, perché il contrabbando in Italia è basato su un movimento di 250 mila quintali di caffè e non si alimenta quindi certamente con le scorte delle famiglie. In base a questa limitazione delle scorte, la massaia trovata in possesso di una scorta maggiore rischierebbe di essere portata all'intendenza di finanza per dimostrare, certificati anagrafici alla mano, che la sua famiglia, per il numero dei componenti, ha diritto a quella scorta.

L'articolo 2 dispone al terzo comma: « Il rilascio della licenza può essere rifiutato, qualora il titolare dell'azienda abbia commesso nel triennio antecedente la data della domanda una infrazione alla presente legge... ». A mio avviso la dizione: « può » è di scarsa efficacia.

Perché non si dice: « deve » ? Lasciando la formulazione del testo noi attribuiremmo una facoltà discrezionale ad un organo di controllo che ha accertato il reato e che, ciononostante, potrebbe rifiutare o meno il rilascio della licenza. Mi sembra che la norma turberebbe, così come è formulata, anche la armonia del dispositivo.

All'articolo 4 vi è poi una singolare lacuna. In esso, al secondo comma, si fa riferimento al trasporto « per via ordinaria ». Si deve dedurre che il legislatore facendo riferimento al trasporto per via ordinaria, abbia tenuto presente anche il trasporto per via straordinaria, che per altro non è menzionato nella norma, per cui si potrebbe pensare che quest'ultimo non ricade nella disciplina dettata dall'articolo 4.

Ritengo pertanto che non sia opportuno mantenere la dizione « trasporto per via ordinaria », ma che si debba fare riferimento al trasporto, in genere, senza ulteriori specificazioni, con una dizione, cioè, che ricomprenda tutte le forme di trasporto.

L'articolo 8, inoltre, facendo riferimento alle partite di caffè viaggianti alla data di en-

trata in vigore della legge, all'ultimo comma, in fine, dispone che « se il trasporto avviene per via ordinaria, — ritorna questa singolare espressione — esso deve giungere a destinazione entro il quindicesimo giorno successivo alla data predetta ». Io mi domando come possa il legislatore stabilire che il trasporto deve giungere a destinazione ad una data prefissata. Se, ad esempio, viene caricata una partita di caffè su di un vaporetto e questo, per disavventura, deve compiere il periplo di tutta l'Italia per arrivare a destinazione, naturalmente occorreranno più di 15 giorni; il nante, inoltre, potrebbe subire un'avaria.

Se, però, queste imperfezioni possono anche essere ammissibili in considerazione del fatto, richiamato dal Relatore Castellucci, che con il disegno di legge al nostro esame si dispone una disciplina assai complessa, vi è un'altra disarmonia nel testo, che dovrei sottoporre alla responsabile attenzione del Governo e che, a mio avviso, imporrebbe l'accoglimento di un emendamento. Intendo riferirmi al combinato disposto dell'articolo 8, secondo comma, e dell'articolo 18. Quest'ultimo dispone che la legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 8, fissando al secondo comma l'obbligo di denuncia delle giacenze, dispone: « Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore — questo punto va sottolineato — della presente legge gli esercenti di cui all'articolo 1, primo comma, sono tenuti a denunciare al Comando della guardia di finanza competente per territorio le giacenze, alla stessa data, di caffè... ».

Ed aggiunge al comma successivo: « I quantitativi di caffè non denunciati entro il termine predetto saranno considerati illegittimamente introdotti ».

Io proporrei di fissare all'articolo 8, secondo comma, l'obbligo della denuncia entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* — e non dalla data di entrata in vigore della legge stessa, come disposto nel testo del disegno di legge, — apportando in tal senso un emendamento all'articolo 8; diversamente si consentirebbe per 4 mesi e cinque giorni lo scatenamento del contrabbando in Italia.

Infatti entro cinque giorni dall'entrata in vigore della legge gli interessati dichiarerebbero dei quantitativi rilevantissimi, senz'altro superiori alle giacenze effettive, provvedendosi nel frattempo di caffè dai canali, che si saranno, nel lungo periodo di *vacatio legis*, ampiamente riforniti.

Mi rendo conto che il Governo nel predisporre questo disegno di legge si è trovato di fronte ad una materia che presenta enormi difficoltà; ho cercato in questo mio intervento di indicare con obiettività i dati positivi ed anche, mio malgrado, le imperfezioni del testo sottoposto al nostro esame. Mi rendo conto altresì che se non si vuole ritardare l'iter del disegno di legge non si possono emendare tutti i punti su cui mi sono soffermato: del resto si avrà la possibilità di formulare il regolamento in modo che tenga conto di queste osservazioni; tuttavia ritengo che la disarmonia esistente tra l'articolo 8 e l'articolo 18 dovrebbe indurci ad apportare una modifica e a rinviare al Senato il disegno di legge.

MINIO. Ho l'impressione che, dopo quanto ha detto l'onorevole Trombetta, al quale devo dare atto della diligenza con la quale ha potuto analizzare il testo del disegno di legge; sia un pò difficile partire dal presupposto di approvarlo sollecitamente, senza apportarvi modifiche, per evitare un eventuale rinvio al Senato.

Con ciò non intendo dire che condivido tutte le osservazioni mosse dall'onorevole Trombetta, ma solo far presente, che, a mio avviso, il testo pervenuto dal Senato non può considerarsi soddisfacente e che esso necessita di un esame anche approfondito soprattutto degli aspetti tecnici, pur se, ad avviso del Governo, si sollecita l'approvazione del disegno di legge, così com'è, in considerazione dell'urgenza che esso riveste.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non condivide alcuna delle osservazioni fatte dall'onorevole Trombetta e, tempo permettendo, lo potrebbe dimostrare.

MINIO. Ritengo, però, che, fatti salvi tutti i chiarimenti che il Governo vorrà fare al riguardo, ognuno di noi dovrebbe riflettere sulle osservazioni fatte dall'onorevole Trombetta e che a tal fine sarebbe opportuno addivenire ad un rinvio.

Probabilmente si dovrà esaminare l'opportunità di presentare alcuni emendamenti, emendamenti che potrebbero anche essere risolutivi di problemi che si sono presentati. Per queste ragioni, ritengo che sia necessario rinviare di qualche giorno la discussione, anche perché non credo che un rinvio possa causare notevoli inconvenienti. Il problema del contrabbando del caffè è un problema vecchio, la cui soluzione può essere rinviata di pochi giorni, soprattutto se questo rinvio potrà consentire una migliore soluzione del problema.

Il provvedimento in esame, del resto, non offre garanzie certe di essere veramente risolutore del problema del contrabbando di caffè, contrabbando che non è il solo ad essere effettuato in Italia.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Trombetta, relativa alla quota d'imposta di consumo da trasferire ai comuni devo dire che sono piuttosto scettico sulla validità della proposta stessa, anche se essa aiuterebbe i comuni di cui sono sempre stato un accanito sostenitore; se dovessi intervenire, tuttavia, in favore dei comuni, non sceglierei il campo di azione proposto dal collega Trombetta, anche perché sono contrario alle forme di riscossione in abbonamento, che offrono sempre possibilità di evasione.

Desidero ora richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla norma che si riferisce al rilascio della licenza e che è contenuta nell'articolo 2, in quanto sussiste, a mio avviso, un contrasto tra la norma dell'articolo 2 e la premessa allo stesso articolo 2 che si legge nella relazione del Governo che precede il testo del disegno di legge.

All'articolo 2 si stabilisce che la licenza è rilasciata dall'intendenza di finanza, senza stabilire nel contempo alcuna regola per il rilascio della licenza stessa, a parte il fatto che può essere rifiutata al titolare di azienda che abbia commesso nel triennio precedente la data della domanda una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale. Nello stesso articolo 2 si stabiliscono i casi in cui l'intendenza di finanza può procedere alla revoca della licenza. In questo modo, con la parola « può », si stabilisce una facoltà discrezionale dell'intendenza di finanza che non credo sia opportuna e che a mio avviso dovrebbe essere trasformata in un dovere. Solo così infatti si può affrontare, con la necessaria severità, il contrabbando del caffè, che, giova ricordarlo, procura guadagni ingentissimi a coloro che lo effettuano. Non si può ammettere questa facoltà discrezionale anche perché nella relazione si dice: « L'istituzione del regime della licenza consentirà di limitare alle sole ditte di indiscussa serietà l'esplicazione di attività commerciali o industriali nel particolare settore: da ciò indubbiamente deriverà come prima conseguenza una severa selezione fra quelle aziende di torrefazione sorte in gran numero in prossimità del confine, che trattano prevalentemente merce di contrabbando ».

La licenza dovrà pertanto essere concessa a ditte di indiscussa serietà, e bisognerà vedere chi dovrà decidere in merito alla serietà; non è possibile dire quindi che in caso di con-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1966

trabbandando la licenza può essere revocata; si tratterebbe di ditte che tradirebbero la fiducia loro accordata dallo Stato e si deve pertanto stabilire che in questi casi la licenza « deve » essere revocata, senza alcuna facoltà discrezionale.

Ricordo che i requisiti fondamentali di questo provvedimento, per affrontare il contrabbando, sono costituiti dall'obbligo della licenza e dalla necessità delle bollette di accompagnamento; personalmente ho diversi dubbi sulla validità di queste bollette di accompagnamento, perché ritengo che sussista la possibilità di frodare la legge.

Per tutte queste considerazioni e per le osservazioni che sono state fatte dal collega Trombetta, ritengo che non si possa escludere a priori la possibilità di presentare emendamenti e non si possa escludere neanche la possibilità che il disegno di legge torni al Senato. Ritengo quindi che si debba rinviare la discussione ad un'altra seduta; se non si potessero presentare emendamenti, la discussione perderebbe il suo mordente.

SCRICCIOLO. Vorrei suggerire l'opportunità di sospendere la seduta e di addivenire ad un rinvio, credendo in ciò di interpretare anche il pensiero degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una richiesta formale di rinvio.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato » (2821):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2821, risultano assorbite le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Storti ed altri (711), Loreti ed altri (1051) e Foa ed altri (1185).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Astolfi, Azzaro, Baslini, Bassi, Bonaiti, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Grezzi, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda, Marzotto, Matarrese, Minasi, Minio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patri- ni, Pella, Raffaelli, Russo Vincenzo, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Trombetta, Turnaturi, Usvardi, Viventini, Vizzini, Zugno.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO